

In relazione al decreto
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

- favorevole
 non favorevole

Il Coordinatore dell'Ufficio:

- Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Difesa del suolo
 Interventi nel Parco
 Lavori pubblici
 Pianificazione territoriale
 Ricerca e conservazione
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna
-

Pubblicazione:

la presente ordinanza viene pubblicata
all'Albo pretorio on line del sito internet del
Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

Il Direttore (o suo delegato)

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane

Ordinanza di sospensione e riduzione in pristino

n. 1 del 9.02.2018

Oggetto: *Aleph Escavazioni srl – lavorazioni realizzate presso la cava “Vittoria”, in difformità ed in assenza di Pronuncia di Compatibilità Ambientale e di Nulla osta del Parco. Applicazione di quanto previsto dall’art. 64 legge regionale 19 marzo 2015 n. 30.*

Il Presidente

Visto l’art. 20, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, che indica le funzioni del Presidente del Parco;

Visto l’art. 8, comma 3, dello Statuto del Parco – approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 307 del 9 novembre 1999 e succ. mod. ed integr. – che indica le funzioni del Presidente del Parco, in aggiunta a quanto indicato dall’art. 20 di cui al punto precedente;

Considerato che le funzioni attribuite dalla Legge istitutiva e dallo Statuto sono esercitate dal Presidente, come organo monocratico, con l’emanazione di atti amministrativi nella forma di decreti e ordinanze;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, di cui alla deliberazione della Giunta esecutiva n. 10 del 4 novembre 2003 e succ. mod. ed integr.;

Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo del Parco n. 16 del 22 luglio 2016, n. 4 del 06.02.2017, n. 12 del 21.04.2017, n. 15 del 11.05.2017 e n. 27 del 13.07.2017, che approvano il *Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino*;

Visti i pareri della Avvocatura Regionale della Toscana pervenuti al Parco in data 24.05.2016 protocollo 1967 e in data 20.09.2016 protocollo 3309, aventi ad oggetto *Ordinanze di sospensione e riduzione in pristino ai sensi dell'art. 64 della legge regionale n. 30/2015*;

Richiamata l'informativa del Comando Guardiaparco n. 3391 del 01.10.2016, pervenuta al Presidente e al Settore Uffici Tecnici del Parco in data 06.10.2016, relativa a lavorazioni eseguite presso la cava Vittoria, in difformità ed in assenza delle autorizzazioni dovute nonché della Pronuncia di Compatibilità Ambientale e del Nulla osta del Parco;

Ricordato che la ditta *Aleph Escavazioni srl*, avendo avuto notizia dell'attivazione delle procedure di cui all'art. 64 della legge regionale n. 30/2015, ha trasmesso al Parco memorie e una perizia tecnica asseverata da un professionista abilitato;

Richiamata la perizia tecnica asseverata, trasmessa dalla ditta *Aleph Escavazioni srl* in data 06.12.2016 che, relativamente alle quote s.l.m. della cava Vittoria, riferisce che la quota del piazzale principale della cava al novembre 2016 è per la maggior parte di 1166 m s.l.m. e in piccola parte di 1159,75 m s.l.m.;

Ricordato che già nell'Ordinanza n. 9 del 23.12.2016, si dava atto che dalla comparazione tra la documentazione fornita dalla ditta in data 06.12.2016 e la documentazione agli atti del Parco, sempre fornita dalla ditta in anni precedenti, emergevano incongruenze, come di seguito meglio specificato:

- la documentazione tecnica sulla base della quale è stata rilasciata la pronuncia di compatibilità ambientale n. 4 del 12.04.2013 riferisce che la quota del piazzale principale della cava al 2012 è di 1156 m s.l.m.;
- la perizia tecnica asseverata del 06.12.2016, relativa alle quote s.l.m. della cava Vittoria, riferisce che la quota del piazzale principale della cava al novembre 2016 è per la maggior parte di 1166 m s.l.m. e in piccola parte di 1159,75 m s.l.m.;
- la planimetria allegata alla perizia asseverata non è sufficientemente contestualizzata rispetto all'area di cava e alle precedenti planimetrie consegnate, pertanto non è confrontabile con i documenti planimetrici sulla base dei quali il Parco ha rilasciato le proprie autorizzazioni;
- dal confronto della documentazione tecnica fornita dalla ditta *Aleph Escavazioni srl* nel 2012 e nel 2016 emerge una differenza di quota di 10 metri, ovvero il piazzale principale di cava risulterebbe rialzato rispetto a quanto dichiarato nel 2012, di tale considerevole dimensione;

Ricordato che in base a quanto contenuto nella perizia tecnica asseverata, giurata in tribunale dal tecnico incaricato dalla ditta *Aleph Escavazioni srl*, il Parco emetteva l'Ordinanza n. 9 del 23.12.2016, con cui rilevava come certe e sanzionabili le difformità relative allo scarico di materiale detritico nel versante a confine tra la cava Vittoria e la cava Valcontrada e rimandava a successivi accertamenti la verifica delle eventuali difformità relative all'escavazione abusiva effettuata sui piazzali di cava;

Precisato che la ditta *Aleph Escavazioni srl* non ha mai ottemperato agli obblighi imposti dall'Ordinanza n. 9 del 23.12.2016, che prevedevano la trasmissione del progetto di ripristino e sistemazione ambientale del versante interessato dagli scarichi abusivi entro 30 giorni dalla notifica dell'Ordinanza e la realizzazione delle relative opere entro 90 giorni dall'autorizzazione del Parco;

Precisato che la ditta *Aleph Escavazioni srl* non ha mai chiarito le incongruenze emerse dal confronto tra lo stato di fatto del piazzale principale di cava, che nelle planimetrie del 2012 risulta a quota di 1156 m s.l.m. e in quella del 2016 risulta a quota di 1166 m s.l.m.;

Vista l'informativa del Comando Guardiaparco n. 2592 del 4 settembre 2017, pervenuta al Commissario e al Settore Uffici Tecnici del Parco in pari data, con cui si riferisce di ulteriori indagini richieste dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa relative alla precisa individuazione dello stato attuale della cava Vittoria, individuando la quota a cui sono arrivate le escavazioni e la quota al di sotto della quale non è stata autorizzata nessuna attività estrattiva e che tali accertamenti sono stati effettuati avvalendosi di tecnici ausiliari di P.G. ai sensi dell'art. 348, c. 4 del C.P.P.;

Preso atto che i rilievi tecnici eseguiti con sopralluogo in cava del 10.05.2017 hanno confermato quanto già contenuto nella Comunicazione di Notizia di Reato trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa e cioè che sono state effettuate lavorazioni al di sotto della quota autorizzata corrispondente a 1.160 m s.l.m., realizzando escavazioni sino alla quota di 1.148 m s.l.m., ciò in netto contrasto con quanto asseverato con perizia di stima giurata dal professionista incaricato dalla ditta *Aleph escavazione srl* in data 06.12.2016, che indicava che la quota più bassa raggiunta era di 1159,75 m s.l.m.;

Preso atto che in base ai rilievi tecnici di cui sopra, l'informativa del Comando Guardiaparco del 4 settembre 2017 rileva che, in assenza delle dovute autorizzazioni, nella cava Vittoria sono stati estratti circa 55.000 metri cubi di materiale lapideo, corrispondenti a circa 148.000 tonnellate, come meglio di seguito indicato:

- *escavazione di 19.000 metri cubi di materiale lapideo da parte della ditta Ari Marmi srl, esercente la cava fino al 05.06.2013;*
- *escavazione di 36.000 metri cubi di materiale lapideo da parte della ditta Aleph Escavazioni srl, esercente la cava dal 05.06.2013 ad oggi (computo effettuato alla data del rilievo avvenuto il 10.05.2017);*

Preso atto altresì che l'informativa del Comando Guardiaparco del 4 settembre 2017, rileva anche che, alla data di un ulteriore sopralluogo effettuato presso la cava Vittoria in data 28.08.2017, la ditta *Aleph Escavazioni srl* sta lavorando a pieno regime con tagli al monte, riquadratura di blocchi e scarico di detriti che presumibilmente vengono accumulati anche al di fuori dell'area in disponibilità, nella zona indicata come "Capannaccia" ai margini della cava Crespina;

Preso atto che le lavorazioni di cui sopra, realizzate in difformità ed in assenza della Pronuncia di Compatibilità Ambientale e del Nulla osta del Parco, ricadono all'interno dell'area contigua di cava, così come identificata dalla legge regionale n. 65/1997;

Precisato che in data 29.09.2017 sono state chieste al Comando Guardiaparco informazioni sui rilievi tecnici eseguiti con sopralluogo del 10.05.2017 e che il Comando medesimo, pur non fornendo i rilievi tecnici con l'esatta quantificazione degli scavi abusivi, in data 11.10.2017 ha confermato, verbalmente, che la ditta ha posto in essere attività difformi;

Preso atto che in data 6.12. 2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Massa ha disposto il decreto di sequestro preventivo della cava Vittoria;

ORDINA

Alla ditta *Aleph Escavazioni srl*, con sede in Via G. Caboto, 7 Marina di Carrara (MS), con effetti dalla data di notifica della presente ordinanza:

- a) l'immediata sospensione di qualsiasi lavorazione estrattiva presso la cava Vittoria;
- b) la "riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostruzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali ed animali" come previsto dall'art. 64, comma 1, legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, nonché "la risistemazione ambientale, comprensiva dell'assetto definitivo delle discariche" come previsto dall'art. 28, legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, delle lavorazioni eseguite in difformità e in assenza dalla Pronuncia di Compatibilità Ambientale e dal Nulla osta del Parco, ricostruendo l'assetto dei luoghi precedente le opere difformi;
- c) di sottoporre l'area oggetto delle difformità a controlli e monitoraggi, per un periodo non inferiore a **90 giorni** a far data dalla notifica della presente ordinanza, precisando che entro tale periodo le opere difformi non potranno essere modificate, dovranno essere rese accessibili per i controlli del Comando Guardiaparco e per i monitoraggi finalizzati a verificare gli impatti e le incidenze determinatesi sull'ambiente;

- d) di predisporre ed inviare al Parco, tramite il SUAP del Comune di Fivizzano, come previsto dall'art. 123 bis della legge regionale n. 30/2015, **entro 30 giorni** dalla notifica della presente ordinanza, un progetto di riduzione in pristino e risistemazione ambientale relativo all'area interessata dalle difformità, che dovrà contenere la seguente documentazione, resa in formato elettronico georeferenziato, nonché nella forma di perizia giurata a firma di professionista abilitato:
- *lo stato dell'area precedente le opere abusive, documentato da elaborati grafici e fotografici;*
 - *lo stato dell'area difforme, documentato da elaborati grafici e fotografici;*
 - *lo stato di ripristino, documentato da elaborati grafici e fotografici di simulazione;*
 - *lo studio di incidenza ai sensi della legge regionale n. 30/2015 e successive modificazioni ed integrazioni;*
 - *versamento degli oneri istruttori, previsti dall'art. 123, legge regionale n. 30/2015, raddoppiati secondo quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino;*
- e) di realizzare le opere di cui al punto precedente **entro 90 giorni** dalla notifica della presente ordinanza. Il termine di **90 giorni** è computato escludendo i tempi intercorrenti tra la data di presentazione del progetto e la data di comunicazione della sua approvazione;
- f) di comunicare al Parco l'avvenuta *fine lavori* delle opere di ripristino e sistemazione ambientale di cui alla presente ordinanza;

DEMANDA

al Comando Guardiaparco e al Settore Uffici Tecnici, ognuno per le proprie competenze, di effettuare la verifica in ordine alla ottemperanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza da parte della ditta *Aleph Escavazioni srl*;

alle disposizioni contenute nel *Regolamento sui procedimenti di sospensione e riduzione in pristino*, approvato con deliberazioni del Consiglio direttivo del Parco n. 16 del 22.07.2016, n. 4 del 06.02.2017, n. 12 del 21.04.2017, n. 15 del 11.05.2017 e n. 27 del 13.07.2017, per quanto non esplicitamente riportato nella presente ordinanza;

a proprie successive ordinanze l'integrazione di quanto ordinato con il presente atto, anche sulla base delle "Istruzioni tecniche e modalità operative per l'applicazione delle Ordinanze di sospensione lavori e riduzione in pristino", da approvarsi con successivi atti di Consiglio direttivo del Parco;

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata con posta elettronica certificata e/o per lettera raccomandata a/r alla ditta *Aleph Escavazioni srl*;

l'affissione all'albo pretorio on line del presente atto;

l'invio in copia della presente ordinanza al Comune di Fivizzano nonché alle altre amministrazioni interessate, per opportuna conoscenza e competenza;

COMUNICA

che il Responsabile del Procedimento è il dott. arch. Raffaello Puccini, Coordinatore del Settore Uffici Tecnici del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

che contro il presente provvedimento è ammessa la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua notifica;

Il Presidente
Alberto Putamorsi